



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 45/13

REGOLAMENTO DEL PORTO DI ISOLA ROSSA

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

VISTI gli artt. 17, 30, 50, 62, 64 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RITENUTO necessario impartire disposizioni al fine di garantire la sicurezza generale del porto di Isola Rossa e una migliore e più razionale utilizzazione delle relative banchine e aree.

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'unito "Regolamento del porto di Isola Rossa", che entra in vigore a decorrere dalla data del 22.07.2013

Porto Torres, 18.07.2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco NOBILE



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

REGOLAMENTO DEL PORTO DI ISOLA ROSSA

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento si applicano al Porto di Isola Rossa, sito nel territorio del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola.
2. Le presenti norme disciplinano l'utilizzo per finalità tecnico-nautiche dell'area portuale come evidenziata nella planimetria allegata, da ritenersi parte integrante del presente regolamento.

CAPO II - NAVIGAZIONE ED ORMEGGIO NEGLI AMBITI PORTUALI

Art. 2 - Norme per la navigazione nelle acque portuali

1. Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e uscita delle unità.
2. I comandanti delle unità, nell'eseguire le manovre all'interno del porto e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, nonché a quelle del presente Regolamento e alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima, pur restando pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa.
3. Le unità in entrata nel porto devono presentarsi all'imboccatura evitando rotte che possano celarle alla vista delle unità in uscita a causa del molo di sopraflutto.
4. Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata.
5. Le unità in navigazione nelle acque portuali devono raggiungere, seguendo la rotta più breve, il punto di ormeggio assegnato, se in entrata, o l'imboccatura del porto, se in uscita, evitando di eseguire manovre o evoluzioni non necessarie.
6. La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica. Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono:
 - a) se in uscita, essere trainate fuori dallo specchio acqueo portuale da unità a motore;
 - b) se in entrata, richiedere – se in dotazione – via VHF, ovvero via telefono, al Concessionario l'assistenza dell'unità, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'imboccatura portuale in attesa del mezzo trainante; in ogni caso l'area di attesa non deve influire sulla sicurezza delle manovre di altre unità in entrata o in uscita.
7. In caso di impossibilità assoluta a dare esecuzione a quanto previsto dalla precedente lettera b), l'unità a vela deve navigare in modo da ridurre a minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità.
8. I Comandanti delle unità devono assumere tutte le precauzioni e le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo evitando ogni danno a terzi o alle opere portuali.
9. La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale di Isola Rossa dovrà avvenire a velocità non superiore a 3 nodi o, comunque, alla velocità minima di manovra, tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali.

10. È onere del Concessionario riportare tale prescrizione su pannelli di adeguata grandezza, da affiggere ben visibili, in maniera tale da renderla facilmente nota a chi entra o naviga nel porto.

11. È fatto obbligo a chiunque di segnalare prontamente all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possono comportare ostacolo alla navigazione in sicurezza delle unità all'interno del porto.

12. È fatto obbligo a tutte le unità da pesca, siano esse in transito o stanziali, aventi lunghezza superiore a 10 metri, di comunicare immediatamente alla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres, l'ingresso e l'uscita dal porto, mediante Vhf canale 12 o telefonicamente al n. 079-515151.

Art. 3 - Ormeggio delle unità

1. Il Concessionario è tenuto a riservare idonei posti d'ormeggio destinati alle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia operanti in mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità comunque impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento.

2. Fermo restando che le eventuali aree destinate all'accosto delle unità da pesca e da traffico sono individuate nell'atto di concessione del porto turistico, è competenza esclusiva dell'Autorità Marittima l'assegnazione dei relativi ormeggi, nonché la determinazione dei criteri di assegnazione.

3. Per le unità in transito, il Concessionario deve assicurare la disponibilità di un numero di posti di ormeggio, per tipologia, non inferiore al 10% dei posti complessivi della medesima tipologia. I predetti posti devono essere chiaramente identificati a mezzo di idonea cartellonistica da posizionare sul pontile/banchina in corrispondenza dei posti di ormeggio stessi. Il Concessionario medesimo può destinare, occasionalmente o in forma stabile, alla sosta in transito altri posti barca in soprannumero al citato 10%. Questi ultimi posti non devono essere necessariamente identificati.

4. Deve essere individuato un posto d'ormeggio per le imbarcazioni con feriti a bordo, da mantenere costantemente libero. La viabilità che conduce al citato posto di ormeggio deve essere sempre mantenuta libera da qualsiasi ostacolo capace di impedire o rallentare il rapido intervento in zona dei mezzi di soccorso.

Art. 4 - Modalità di ormeggio

1. Tutte le unità dovranno posizionarsi negli spazi loro assegnati ormeggiando di punta, con la poppa o la prua rivolte alla banchina, come più funzionale e sicuro per le operazioni di ormeggio, disormeggio, accesso e discesa da bordo.

2. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le corrette modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza.

3. Ogni unità dovrà essere dotata di parabordi idonei a garantirne la sicurezza e di cavi d'ormeggio in numero e di resistenza adeguati, nonché di ogni altro accorgimento diretto a evitare danni alle opere portuali o a terzi.

4. È vietato l'ormeggio con l'ancora.

5. Il concessionario dei pontili per l'ormeggio delle unità da diporto ha discrezionalità nell'assegnazione degli ormeggi delle stesse, nei limiti delle capacità di ciascun pontile.

6. In ogni caso, per motivi di sicurezza, l'Autorità Marittima potrà dare disposizioni di ormeggio in tali aree.

7. Presso i pontili da diporto in concessione, vigono le norme stabilite dal presente Regolamento, nonché le ulteriori prescrizioni dettate nel regolamento interno adottato dal concessionario.

8. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Autorità Marittima ogni variazione o modifica apportata al proprio regolamento interno.

9. La manutenzione delle strutture è eseguita dal concessionario.

10. Il concessionario, oltre ad essere tenuto a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente adeguandosi alle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad

un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l'area in concessione.

Art. 5 - Piano degli ormeggi e dimensioni delle unità navali

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre, per l'approvazione della competente Autorità Marittima, il "piano degli ormeggi" del porto, corredato da apposita planimetria, riportante le seguenti informazioni:

- a) posti barca disponibili contraddistinti da sigle e/o numeri identificativi;
- b) dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle unità navali per ciascun posto o categoria di posti;
- c) posti barca riservati al transito delle unità navali.

2. La lunghezza delle unità deve intendersi quale lunghezza fuori tutto (ovvero comprensiva di eventuali bompressi, delfiniere, sporgenze, motori fuoribordo, etc.), la larghezza quale larghezza massima (comprese eventuali sporgenze o pinne stabilizzatrici) ed il pescaggio quale limite maggiore di immersione raggiungibile in piena sicurezza nelle condizioni di bassa marea in relazione allo stato reale ed attuale dei fondali portuali.

3. Il piano ormeggi dovrà essere redatto in piena rispondenza con le risultanze della documentazione amministrativa pertinente, quale (a mero titolo di esempio) titolo concessorio demaniale marittimo, collaudi statici e dinamici delle opere, dei sistemi di ritenuta e degli impianti, collaudo amministrativo dei beni, specifiche certificazioni impiantistiche rilasciate da pubbliche Autorità (es. impianto antincendio), etc.

4. Ogni modifica alla distribuzione, caratteristiche e dimensioni dei posti barca, così come riportati nel "piano degli ormeggi" vigente, prima di essere adottata dovrà essere preventivamente sottoposta alla competente Autorità Marittima per la formale approvazione.

5. Presso i posti d'ormeggio non possono essere presenti imbarcazioni aventi dimensioni superiori a quelle specificamente indicate nel piano ormeggi regolarmente approvato. In particolare, la lunghezza fuori tutto dell'unità all'ormeggio non può eccedere la lunghezza del posto barca assegnato, fatti salvi casi eccezionali da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità Marittima a tutela della sicurezza della navigazione. In ogni caso l'unità all'ormeggio non deve recare intralcio, anche a causa delle sistemazioni d'ormeggio, allo spazio di manovra e navigazione delle altre unità.

6. Le limitazioni d'uso degli ormeggi sono rispettate e fatte rispettare dal Concessionario che, a tal riguardo, è tenuto ad approntare un idoneo sistema di vigilanza.

7. In eccezionali e contingenti situazioni di emergenza, da rapportarsi senza ritardo all'Autorità Marittima, è facoltà del Concessionario derogare ai limiti di cui sopra, in via temporanea, disponendo l'adozione di ogni misura suppletiva necessaria a salvaguardare la piena sicurezza degli accosti.

8. Laddove il Concessionario appuri una condotta in violazione ai detti limiti, è tenuto ad adoperarsi al fine di diffidare il responsabile dell'imbarcazione e del posto di ormeggio utilizzato (se persone differenti) all'immediato spostamento dell'unità. A tal fine il Concessionario dovrà adottare misure volte a rendere effettiva la diffida impartita, con modalità da specificare nell'ambito del rapporto privatistico instaurato con gli utenti (ad esempio prevedendo apposite clausole contrattuali quali lo spostamento coattivo dell'unità in caso di inadempimento con l'addebito delle relative spese o il pagamento di una clausola penale per ogni giorno di inottemperanza alla diffida). Le modalità individuate dovranno essere recepite nel Regolamento di gestione approvato dal Concessionario.

9. Laddove gli interessati non ottemperino nei tempi previsti alla diffida impartita dal Concessionario e siano appurati pregiudizi, anche potenziali, alla sicurezza della navigazione portuale, gli stessi saranno passibili di specifica sanzione. La summenzionata sanzione sarà comminata al Concessionario, qualora lo stesso non dimostri di aver adempiuto agli obblighi di diffida di cui sopra.

Art. 6 - Sgombero delle banchine

1. Al termine delle operazioni di carico e scarico di attrezzature, pescato etc, ovvero di manutenzione di reti o altre apparecchiature da pesca, tutti gli attrezzi e i mezzi utilizzati debbono essere ritirati e le banchine rassettate.

Art. 7 - Deposito di merci in banchina e attività lavorative in porto

1. È vietato il deposito di merci in banchina e nelle aree portuali.

2. Chiunque intenda esercitare una qualsiasi attività all'interno del porto di isola Rossa o a bordo delle unità ivi ormeggiate dovrà rispettare le disposizioni dettate dalla competente Regione Autonoma della Sardegna in materia di attività esercitate sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione.

CAPO III - ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI

Art. 8 - Alaggio e varo delle unità presso i cantieri navali

1. La zona portuale destinata alle attività di alaggio, varo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni è esclusivamente quella della Banchina di alaggio e varo, indicata nella planimetria allegata.

2. In tale area, all'interno della quale è vietato l'accesso del pubblico e degli autoveicoli privati, per "responsabile delle operazioni" deve intendersi il soggetto (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) legittimamente autorizzato ad esercitare l'attività cantieristica/lavorativa che svolge la specifica operazione, ovvero una diversa persona da questi specificamente incaricata di seguire e coordinare l'operazione stessa.

3. Nel caso di operazioni di alaggio e varo che comportino l'attraversamento della viabilità portuale, il responsabile delle operazioni è tenuto a rispettare le disposizioni poste al riguardo dal Capo Vi (circolazione in ambito portuale) del presente Regolamento.

4. Il responsabile dovrà dare comunicazione scritta – anche a mezzo fax, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle operazioni – all'Autorità Marittima ed al Concessionario per l'adozione di ogni ulteriore azione di rispettiva competenza ritenuta necessaria, anche in relazione alle restanti contingenti attività portuali.

5. Per le operazioni di alaggio e varo delle unità devono essere esclusivamente utilizzati i mezzi di sollevamento fissi presenti in porto.

6. Nel caso in cui si intenda utilizzare mezzi differenti, ovvero appartenenti al proprietario dell'unità da alare, ciò potrà avvenire soltanto previo favorevole assenso dei soggetti responsabili delle operazioni.

7. Qualora le operazioni di alaggio o varo avvengano mediante l'utilizzo di mezzi di sollevamento, esse devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i mezzi di sollevamento devono essere in perfetta efficienza ed in possesso di tutte le certificazioni previste in regolare corso di validità rilasciate dai competenti organi;
- b) gli operatori autorizzati devono tenere apposito registro con l'indicazione dei mezzi di cui detengono la disponibilità e l'annotazione delle previste visite, collaudi e certificazioni;
- c) alla manovra dei suddetti mezzi deve essere posto personale idoneo e pratico, adeguatamente attrezzato, nonché edotto sulle norme antinfortunistiche vigenti, comprese quelle delle aree del porto turistico, e sui rischi a cui si può andare incontro nel caso esse non venissero rispettate;
- d) il raggio di azione dei mezzi di sollevamento deve essere mantenuto sgombro, a cura del responsabile delle operazioni, anche mediate transenne o diversi idonei sistemi;
- e) a cura del responsabile delle operazioni devono essere adottate tutte le precauzioni possibili volte ad evitare che siano arrecati danni alle persone e/o cose;

- f) in funzione della portata massima del mezzo di sollevamento, tenuto conto anche dell'eventuale sbraccio, le operazioni devono essere compatibili con il peso dell'unità da alare o varare;
- g) le operazioni di alaggio e varo, ferma restando la stretta osservanza di tutta la normativa vigente, volta a tutelare l'incolumità delle persone coinvolte, devono essere eseguite con la massima celerità consentita e nel rispetto del massimo grado di sicurezza;
- h) l'unità deve sostare nella zona o banchina destinata alle operazioni di alaggio e/o varo per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse. All'atto dell'alaggio e varo l'unità deve presentarsi senza persone a bordo.

8. Al termine delle operazioni di alaggio:

- a) L'unità deve essere prontamente trasferita presso la zona assegnata per l'esecuzione dei lavori o per il rimessaggio/ricovero/ormeggio, oppure allontanata dal porto, esclusivamente con carrelli o invasature gommate e con veicoli idonei al loro rimorchio e di adeguata potenza;
- b) le operazioni di trasferimento o di allontanamento dall'area portuale delle unità devono essere eseguite senza creare intralcio alla viabilità portuale e nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di circolazione stradale;
- c) durante il suddetto trasferimento devono essere adottate tutte le precauzioni possibili al fine di evitare situazioni di pericolo.

9. Al termine delle operazioni di varo l'unità deve raggiungere celermente l'ormeggio assegnato, ovvero allontanarsi dal porto.

Art. 9 - Alaggio e varo delle unità a mezzo di travel-lift o gru

1. L'alaggio ed il varo di unità nel porto di Isola Rossa a mezzo di travel-lift o gru, utilizzati dal personale dipendente delle imprese concessionarie, devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) è fatto obbligo al responsabile dell'impresa di verificare che nelle vicinanze del bacino d'alaggio non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessati alle operazioni in corso;
- b) è fatto obbligo al responsabile dell'impresa di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa in vigore;
- c) le operazioni di alaggio o varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni potenzialmente pericolose o incompatibili;
- d) sull'unità che deve essere alata o varata non devono essere presenti persone;
- e) l'unità che deve essere alata o varata dovrà essere scarica di merci, liquidi o gas infiammabili o inquinanti;
- f) le operazioni potranno essere svolte esclusivamente in ore diurne, salvo eccezionali ed urgenti motivi e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- g) al termine delle operazioni, il personale dell'impresa concessionaria dovrà effettuare la pulizia della banchina;
- h) eventuali autocarri o rimorchi porta imbarcazioni possono sostare in prossimità del bacino d'alaggio per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico o scarico delle unità.

2. Le operazioni di alaggio e varo effettuate a mezzo travel-lift non sono soggette ad autorizzazione da parte della locale Autorità Marittima.

3. L'alaggio e il varo di unità a mezzo di veicoli attrezzati con gru sono consentiti solo ai soggetti in regola con le disposizioni dettate dalla competente Regione Autonoma della Sardegna in

materia di attività esercitate sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione.

4. Le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogru dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad una distanza di almeno cinque metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio o in acqua.

Art. 10 - Spostamento in ambito portuale del travel-lift

1. Durante gli spostamenti in ambito portuale, travel-lift, autogru e, in generale, tutti i mezzi pesanti (autogru, rimorchi, semirimorchi etc.) interessati alla movimentazione di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della strada (trasporti eccezionali), nonché alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 11 - Danni e responsabilità

1. Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i conducenti dei mezzi impegnati nelle operazioni di cui al precedente art. 10 sono tenuti ad informare immediatamente la locale Autorità Marittima di eventuali danni arrecati a strutture portuali o viarie (tombini, segnaletica, etc.).

Art. 12 - Alaggio di unità attraverso l'uso dello scivolo

1. Le unità da diporto munite di carrello e idonei argani o verricelli possono essere alate o varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari, servendosi dell'apposito scivolo situato nell'area portuale.

2. L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo alla volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e messa a mare.

3. I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza, evitando di creare intralcio ad altri mezzi.

4. Al termine delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono essere allontanati dallo scivolo e dalle immediate vicinanze.

5. Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza, avendo cura di evitare ogni tipo di danno alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi dello scivolo e di evitare inquinamento dello specchio acqueo.

6. Presso detto scivolo e nelle immediate vicinanze è vietata la sosta di carrelli, unità navali, invasature, veicoli e, in genere, di tutto ciò che possa in qualche modo intralciare la transitabilità e l'utilizzazione.

7. Al fine di assicurare la possibilità di alaggi improvvisi a seguito di avarie e per non intralciare il normale utilizzo, lo scalo di alaggio dovrà essere lasciato sempre libero al pubblico uso.

8. L'uso dello scivolo è nella piena e diretta responsabilità dell'utente.

9. È responsabilità di chi utilizza la suddetta struttura la preventiva verifica delle condizioni e dello stato d'uso della stessa e la conseguente valutazione degli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di messa a mare e di alaggio che si intendono effettuare.

10. L'uso della struttura è comunque subordinato alla perfetta efficienza e alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e terrestri impiegati.

11. L'uso dello scivolo è vietato ai minori di anni 18, salvo che ciò avvenga sotto la supervisione e la responsabilità di persona maggiorenne.

CAPO IV - EFFETTUAZIONE DI LAVORI ALLE UNITÀ

Art. 13 - Destinazione di aree per il carenaggio delle imbarcazioni

1. I lavori di carenaggio o di carpenteria navale o meccanica (es. pulitura, carteggiatura, pitturazione dell'opera viva e dello scafo, sostituzione zinchi, sostituzione eliche, etc.), su unità da pesca o da diporto, sono consentiti, con le modalità di cui al presente Capo, esclusivamente nelle aree a tal fine autorizzate con specifico provvedimento dal Concessionario o dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. La sosta delle unità per l'esecuzione di interventi che comportino la ristrutturazione delle sovrastrutture o dello scafo è consentita esclusivamente all'interno delle aree appositamente assentite in concessione demaniale per attività di cantieristica navale.
3. È fatto obbligo ai proprietari delle unità autorizzate all'occupazione demaniale di aree per le attività di cui al precedente comma 1 di provvedere ad ogni possibile adempimento e cautela finalizzati alla massima sicurezza delle unità stesse, nonché di effettuare frequenti controlli sul mantenimento delle condizioni di sicurezza.
4. In particolare, è fatto obbligo agli stessi di provvedere alla recinzione dell'area occupata mediante apposizione di idonee transenne, in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di circolazione o sosta di veicoli o persone ed ogni eventuale pericolo ad essi legato.

Art. 14 - Modalità per l'esecuzione dei lavori

1. Nelle aree appositamente autorizzate per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 13 sono vietate le operazioni di lavaggio della carena con il metodo dell'idropulitura a getto, la sabbatura e l'uso della fiamma libera per operazioni di sverniciatura senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.
2. Per le operazioni di pitturazione è consentito esclusivamente l'uso del pennello o del rullo.
3. Al fine di preservare le superfici della banchina da possibili colaggi di vernici, oli o altre sostanze, è fatto obbligo all'occupante, prima dell'inizio dei lavori, di provvedere alla stesura di uno o più teli impermeabili sulla pavimentazione dell'area occupata.
4. Le aree dovranno essere ripulite al termine di ciascuna giornata e rimesse in pristino una volta cessato l'uso.
5. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire le condizioni di sicurezza idonee alle operazioni da svolgere.
6. L'eventuale installazione e utilizzo di ponteggi deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza in materia di cantieri temporanei.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo potrà comportare l'adozione di idonei provvedimenti dell'Autorità Marittima, con eventuale addebito di spese a carico degli inadempienti.

Art. 15 - Operazioni di idropulitura

1. L'espressione "idropulitura" comprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detersivi o materiali chimici, che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie dello scafo.
2. Le operazioni di idropulitura dello scafo sono consentite esclusivamente nell'ambito di aree in concessione, dotate di idonee strutture per la raccolta del materiale di scolo.
3. È fatto divieto di effettuare lavori di idropulitura su unità ormeggiate alle banchine del porto, nonché su altre aree diverse da quelle indicate al precedente comma 2.

Art. 16 - Comunicazione dell'autorizzazione all'occupazione

1. Chiunque intenda effettuare le attività di cui al precedente art. 13 dovrà presentare apposita comunicazione all'Autorità Marittima, almeno 3 (tre) giorni prima della prevista occupazione,

indicando la data di inizio dell'occupazione, la tipologia di lavori da effettuare e la data di cessazione dell'occupazione.

2. Alla comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere allegata copia del titolo di autorizzazione a tal fine rilasciato dal soggetto competente.

3. I lavori di cui al precedente art. 13 potranno essere eseguiti in proprio, ovvero per mezzo di personale dipendente di un cantiere navale od officina meccanica in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la specifica attività nell'ambito del demanio marittimo.

Art. 17 - Spostamenti e modifiche per motivi contingibili ed urgenti

1. L'Autorità Marittima potrà, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità, di sicurezza della navigazione e portuale, di tutela dell'ambiente marino, di salvaguardia della vita umana e della pubblica incolumità, ovvero per l'espletamento di prioritari compiti d'istituto, disporre lo spostamento momentaneo o definitivo delle unità in sosta, ovvero autorizzare, in casi contingibili e urgenti, il deposito temporaneo di unità navali sul suolo demaniale.

2. È fatto comunque obbligo al proprietario dell'unità eventualmente autorizzata ai sensi del precedente comma 1 di provvedere quanto prima alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa nei confronti del soggetto competente, munendosi dell'apposito titolo per l'occupazione.

Art. 18 - Divieti per le unità alate a secco

1. Sulle unità alate a secco è fatto divieto di:

- a) utilizzare i servizi igienici di bordo;
- b) lavare le sentine con acqua;
- c) scaricare residui oleosi sulla banchina;
- d) utilizzare le predette unità come abitazione.

Art. 19 - Autorizzazione all'effettuazione di lavori con fonti termiche

1. Nell'intero ambito portuale di Isola Rossa è vietato effettuare lavori che prevedono l'utilizzo di fonti termiche, come miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica, mezzi di riscaldamento, corpi caldi o qualsiasi altro mezzo che produca una fonte di calore o scintille.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente, previo rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Autorità Marittima, i seguenti lavori:

- a) lavori di ripristino o sostituzione di sovrastrutture in coperta come:
 - riparazione bordini di tenuta e guida mastre tramite sostituzione e/o riporti di saldature;
 - riparazione di mastre e scalmotti tramite inserti saldati;
 - riparazione di guardacorpi, scalette e ballatoi in coperta e/o su gru di servizio;
 - riparazione di salpa ancore, strutture di supporto delle luci della nave e delle lance di salvataggio, passacavi, ringhiere corrimano e candelieri;
 - lavori di rizzaggio in coperta e sistemazione apprestamenti per dette operazioni;
 - ripristino o sostituzione di tratti di scale esterne;
 - ripristino dei copertini o tratti di murata in corrispondenza di ponti aperti o locali abitabili.
- b) lavori su strutture interne di locali abitabili che non interessano parti a contatto con locali o spazi che possano presentare rischi di incendio o esplosioni per presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, etc.).

3. In ogni caso, i lavori in questione non devono interessare le parti di dette strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi dell'unità.

4. Per ottenere il rilascio del nulla osta all'esecuzione dei lavori di cui sopra, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza in bollo nella quale siano indicati:
- natura e durata del lavoro;
 - descrizione dei locali nei quali si intende usare la fiamma o altri mezzi simili;
 - denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
 - nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione;
 - ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei sottotitoli soggetti:
- comandante dell'unità;
 - titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione;
 - armatore dell'unità;
 - proprietario dell'unità.
6. La domanda dovrà contenere, inoltre, esplicita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, con la quale gli stessi si impegnano a far osservare, ciascuno per quanto di propria competenza, dal personale impegnato nei lavori, le norme che regolano l'uso delle fonti termiche, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

CAPO V - RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE

Art. 20 - Rifornamento di carburante

- Nell'ambito del porto di Isola Rossa, il rifornimento di unità navali in genere con combustibili liquidi può avvenire esclusivamente a mezzo del distributore marino di carburanti, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dal gestore dell'impianto.
- Salvo quanto previsto dal successivo art. 24, è vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti trasportabili di qualsiasi tipo, che con qualsiasi altro sistema.
- Il rifornimento di combustibili liquidi dei depositi asserviti al distributore può avvenire esclusivamente a mezzo di autobotti in possesso delle prescritte certificazioni e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 21.
- L'uso del distributore, in ogni caso, è esclusivamente riservato al rifornimento di combustibili per uso marino.

Art. 21 - Condizioni di esercizio dell'impianto marino di carburanti

- L'esercizio dell'impianto marino di carburanti è subordinato alle prescrizioni di cui al presente articolo.
- È fatto obbligo al concessionario dell'impianto di:
 - effettuare il rifornimento dell'impianto esclusivamente in ore diurne; le operazioni possono essere consentite in ore notturne solo a condizione che vi sia un'adeguata illuminazione artificiale.
 - effettuare il servizio di bunkeraggio ad una sola unità navale alla volta, curando che nessun'altra unità accosti a quella in fase di rifornimento;
 - posizionare idonei sistemi di contenimento e disporre di attrezzature di recupero del prodotto nell'eventualità di sversamenti accidentali;
 - verificare, dopo ogni operazione, il ripristino dello stato d'uso e della pulizia delle aree pubbliche interessate al transito di autocisterne;

- e. predisporre con idoneo personale un servizio continuo di controllo e vigilanza, che assicuri l'ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni garantendo l'osservanza delle condizioni di cui al presente Regolamento;
 - f. segnalare all'Autorità Marittima ed alle amministrazioni competenti, senza indugio, ogni evento in grado di recare pericolo alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità o alla salvaguardia dell'ambiente marino;
 - g. esporre permanentemente sul bordo esterno della banchina e fino ad una distanza di 20 metri dalle pompe di erogazione, la dicitura (in caratteri ben visibili) "DIVIETO DI ORMEGGIO – RISERVATO BUNKERAGGIO", con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza di approvazione del presente Regolamento;
 - h. collocare, ai limiti della zona di sicurezza dell'impianto, un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 per la segnaletica di sicurezza;
 - i. munirsi di idonea documentazione relativa al collaudo delle strutture ed alle abilitazioni dei mezzi adibiti al trasporto di prodotti infiammabili o pericolosi, nonché di apposita polizza assicurativa ed esibire ogni certificato, su richiesta, all'Autorità Marittima;
 - j. osservare le norme di esercizio indicate nel certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - k. garantire il rispetto della disciplina in materia di sicurezza e di ogni altra norma vigente.
3. Le autocisterne che effettuano il rifornimento dell'impianto, ultimate le operazioni, dovranno immediatamente uscire dall'area portuale, utilizzando il percorso più breve e sicuro consentito.
4. Le operazioni di bunkeraggio, se iniziate, devono essere immediatamente sospese nei seguenti casi:
- a. in caso di maltempo accompagnato da scariche elettriche;
 - b. qualora si verifichi uno sversamento di combustibile o una qualsiasi altra situazione di pericolo; in tal caso il comandante dell'unità in rifornimento e l'incaricato della ditta rifornitrice, oltre a darne immediato avviso all'Autorità Marittima, sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminarne le conseguenze o prevenire ulteriori situazioni di pericolo.
5. In caso di grave inosservanza alle prescrizioni impartite, ovvero in occasione di condizioni meteorologiche avverse o, comunque, di potenziale pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino, l'Autorità Marittima potrà, in ogni momento, ordinare la sospensione delle operazioni di rifornimento e fare allontanare dalla zona interessata o dall'area portuale i mezzi adibiti e il relativo personale.

Art. 22 - Modalità di rifornimento a mezzo del distributore di carburanti marini

1. Durante le operazioni di rifornimento devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
- a. nella zona di sicurezza a terra, nei pressi delle manichette di rifornimento, devono essere presenti le dotazioni minime antincendio previste dalla vigente normativa e quanto prescritto in sede di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione;
 - b. i motori di propulsione e qualunque altro motore (generatore, verricelli, etc.) non dotato di parascintille allo scarico, devono essere spenti;
 - c. non deve essere eseguita nessun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
 - d. deve essere impiegato, in servizio continuo di vigilanza antincendio e antinquinamento, personale dipendente del gestore e personale di bordo dell'unità da rifornire, durante il rifornimento;

- e. a conclusione delle operazioni di rifornimento il conduttore del mezzo rifornito ha l'obbligo di aerare il vano serbatoi ed il vano motore prima di riavviare il motore.

Art. 23 - Transito e sosta di veicoli, unità navali e pedoni

1. Nelle aree a terra e a mare interessate dalle operazioni di rifornimento e nelle immediate adiacenze è vietata ogni attività suscettibile di recare pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino.
2. In particolare, è vietato fumare, esercitare attività con uso di fiamma, praticare la pesca sportiva ed altre attività ludiche (ivi compresi l'uso di biciclette, pattini o skate-board).
3. Nello specchio acqueo compreso entro 12 metri dall'impianto carburanti sono vietate la navigazione, l'ancoraggio e l'ormeggio di unità navali non interessate da operazioni di rifornimento.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di servizio utilizzati da:
 - a. personale del concessionario dell'impianto impegnato in attività di rifornimento;
 - b. personale delle imprese che svolgono attività di manutenzione e pulizia in ambito portuale;
 - c. personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia o dei Vigili del Fuoco in attività di servizio, nonché di altre amministrazioni pubbliche, o di enti privati, impegnato in servizi di soccorso e d'emergenza.

Art. 24 - Rifornimento a mezzo autobotte

1. Il rifornimento a mezzo autobotte può essere effettuato, dietro specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima, solo negli spazi o aree ove le condizioni di sicurezza, così come accertate dalla Commissione di cui all'art. 48 del Regolamento al Codice della Navigazione, possono considerarsi equivalenti a quelle previste per le operazioni da eseguirsi a mezzo distributori fissi.
2. Durante le operazioni di rifornimento di carburante a mezzo autobotte, dovrà essere garantito il rispetto delle specifiche prescrizioni impartite con la citata autorizzazione.
3. Qualora si verificassero sversamenti di prodotto e/o eventi dannosi o di pericolo, le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte e l'addetto alle operazioni è tenuto ad informare tempestivamente l'Autorità Marittima e il Concessionario, adottando senza indugio i provvedimenti di immediata risposta all'evento.

CAPO VI - CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE

Art. 25 - Regime giuridico e norme generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono, per quanto applicabili, le definizioni dettate dal Codice della Strada.
2. La circolazione stradale nelle strade interne del porto aperte all'uso pubblico è consentita nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
3. Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle cc.dd. "zone operative portuali", si applica il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione.
4. Il Concessionario, in conformità a quanto già formalmente previsto dal titolo concessorio, individua le aree portuali da destinare alla pubblica viabilità, predisponendo il "piano di viabilità" generale del porto da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo, previo parere favorevole dell'Autorità comunale competente.
5. Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il concessionario è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare la presenza di autovetture nel numero massimo prestabilito a fini di sicurezza. Tali sistemi non devono comunque impedire o sensibilmente rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso.
6. Il Concessionario è tenuto a:

- a) consentire, nell'arco delle 24 ore, l'accesso e la libera circolazione nell'area portuale ai mezzi appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, al servizio di emergenza sanitaria (118, volontari del soccorso, ASL) ed a coloro che debbono intervenire nell'area per far fronte a situazioni di emergenza, fornendo, una volta adottate le misure di limitazione di cui sopra, idonei strumenti di accredito (es. "pass" o similari) che consentano l'immediato accesso, nell'arco delle 24 ore, all'area portuale;
- b) riservare un congruo numero di posti auto – da concordare con i responsabili dei rispettivi Uffici – per gli automezzi appartenenti alle Forze di Polizia e Autorità Pubbliche aventi sede o uffici all'interno dell'area portuale;
- c) predisporre adeguati sistemi di comunicazione – operanti nell'arco delle 24 ore – che consentano l'immediato contatto tra le zone di accesso all'area portuale e gli uffici della direzione del porto, in modo da far fronte tempestivamente a specifiche motivate richieste di accesso all'area portuale con autoveicoli anche in caso di assenza di parcheggi liberi (es. trasporto disabili, mezzi di emergenza non precedentemente accreditati, ecc...).

7. Laddove il Concessionario opti per limitare l'accesso al porto, o a determinate aree portuali ai soli utenti debitamente autorizzati, tali aree saranno da ritenersi ad accesso pubblico limitato.

8. Chiunque faccia ingresso e circoli a qualunque titolo nelle aree portuali deve comunque adottare ogni possibile accortezza precauzionale e cautelare idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti o inconvenienti a danno proprio o di altri, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute.

9. Durante la circolazione devono essere evitati rumori molesti causati sia dalle modalità di condotta dei veicoli, sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e soltanto ai fini della sicurezza stradale.

Art. 26 - Distinzione delle diverse aree portuali

1. La distinzione delle aree portuali ai sensi del precedente articolo, come risultante dalle destinazioni individuate al riguardo dal Concessionario, è riportata, per pronta identificazione, nella planimetria allegata.

2. Rientrano nelle strade interne aperte all'uso pubblico le aree destinate alla pubblica sosta (stalli), contraddistinte dalla relativa segnaletica orizzontale.

3. Rientrano nelle zone operative portuali le seguenti aree:

- a) l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua (comunque mai inferiore a metri 1,5) di tutte le banchine portuali;
- b) aree ove insistono distributori fissi di carburante per unità navali o veicoli terrestri;
- c) area ove insistono cantieri navali, zone di rimessaggio e gru per movimentazione imbarcazioni;
- d) scalo di alaggio;

Art. 27 - Disciplina delle aree portuali aperte all'uso pubblico

1. L'accesso di autovetture, motocicli, ciclomotori e pedoni è libero. La sosta di detti veicoli è consentita al di fuori della carreggiata esclusivamente negli spazi (stalli) contrassegnati dalla relativa segnaletica orizzontale.

2. Il transito e la sosta sono consentiti agli autocarri per le operazioni di carico/scarico attinenti attività commerciali/aziendali presenti in zona o comunque relative ad attività marittimo/portuali.

3. I pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi o sugli appositi percorsi pedonali, laddove presenti.

4. Se non presenti detti apprestamenti, i pedoni devono procedere sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.

5. Trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 28 - Disciplina delle zone operative portuali

1. Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e comunque ad una distanza non inferiore a metri 1,5 dal bordo, è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.
2. In caso di violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo.
3. Analogamente è prevista la rimozione forzata del veicolo qualora lo stesso si trovi:
 - a) Nelle aree in cui insistono gli scali pubblici di alaggio, la zona di rimessaggio, la gru di alaggio/varo ed i distributori di carburante portuale;
 - b) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da arrecare serio intralcio alla sicura circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso;
 - c) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da impedire o rendere difficoltoso il raggiungimento dei dispositivi fissi antincendio;
 - d) in prossimità di curve e passaggi pedonali o in posizione tale da occultare la vista di segnali stradali o situazioni di pericolo.
4. Lo scalo pubblico di alaggio e l'area destinata al rimessaggio sono aree interdette alla circolazione stradale; è consentita esclusivamente la fermata degli automezzi che trainano carrelli per il trasporto di unità navali per il solo tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo che dovranno avvenire posizionando i veicoli in senso perpendicolare rispetto alla pendenza degli scivoli.
5. È vietata la sosta di autovetture nell'area del distributore di carburanti marini ad eccezione della autobotti impegnate nelle operazioni di rifornimento per il tempo strettamente necessario alle stesse e previa adozione di tutte le misure di cautela previste per prevenire il rischio di incidenti.
6. In tali aree è interdetto il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere, con eccezione degli autoveicoli, motocicli ed autocarri appartenenti a – o connessi direttamente con l'attività dei – pescatori professionisti titolari di regolare posto di ormeggio in zona muniti di specifico contrassegno autorizzativo rilasciato dalla Direzione del Porto, nonché degli automezzi di servizio appartenenti alle forze di polizia e di pubblica assistenza.
7. È vietato il lavaggio dei veicoli con acqua e/o detersivi.

Art. 29 - Segnaletica stradale

1. Le previsioni del "piano di viabilità" dovranno avere puntuale riscontro nella segnaletica (verticale ed orizzontale) e nella cartellonistica stradale da porre in essere a cura del Concessionario, il quale è tenuto a vigilare, quotidianamente, sull'integrità e l'idoneità della segnaletica stessa di modo da garantire il pieno rispetto di adeguati parametri di sicurezza, nonché sulla corretta osservanza da parte dell'utenza portuale tutta delle norme contenute nella regolamentazione stessa.
2. Il Concessionario è tenuto a predisporre idonei sistemi fisici di protezione parallelamente al ciglio banchina (es. fioriere, cordoli, dissuasori, etc.) per prevenire il rischio di caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei portuali. A tale riguardo dovrà essere apposta apposita cartellonistica stradale segnalante il pericolo di caduta a mare dei veicoli.
3. La segnaletica orizzontale delle aree di parcheggio sarà:
 - a) di colore azzurro, per gli stalli di sosta a pagamento;
 - b) di colore giallo, per gli stalli di sosta riservati agli automezzi di soccorso, di polizia, portatori di handicap, zona carico/scarico merci.

Art. 30 - Limite di velocità – Segnalazioni acustiche – Sorpasso

1. All'interno del porto di Isola Rossa il limite massimo di velocità è di 30 chilometri orari.

2. I conducenti sono, inoltre, tenuti a regolare le condizioni di marcia e la velocità dei veicoli in funzione del manto stradale, della visibilità, delle condizioni meteorologiche e di ogni altra esigenza di sicurezza, prestando la massima attenzione a:

- a. particolare natura delle attività portuali;
- b. manto stradale interessato da eventi non segnalati (asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione sul ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, etc.);
- c. circolazione di pedoni.

3. Sono vietate le segnalazioni acustiche al di fuori dei casi di necessità.

4. È sempre vietato il sorpasso.

Art. 31 - Spostamento dei veicoli muniti di gru e del travel-lift

1. Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, l'autogru e, in generale, tutti i mezzi pesanti (autogru, rimorchi, semirimorchi, etc.) interessati alla movimentazione di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio, dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della strada (trasporti eccezionali), in particolare:

- a. essere muniti degli appositi dispositivi di segnalazione luminosa e sonora;
- b. procedere a lento moto, evitando di passare su tombini, copertine in cemento o tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità;
- c. durante gli spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno una persona di scorta munita di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza, per impedire l'avvicinamento di estranei e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli;

2. È fatto obbligo all'impresa concessionaria di segnalare, con l'apposizione di idonei cartelli indicatori e di coni segnaletici stradali conformi alla vigente normativa, la corsia di passaggio del travel-lift per la movimentazione delle unità dal bacino di alaggio e varo alla zona destinata ai lavori di manutenzione.

CAPO VII - NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Art. 32 - Norme generali di prevenzione incendi

1. Ai fini della prevenzione di incendi, all'interno del porto di Isola Rossa è vietato:

- a. tenere a bordo sostanze pericolose o suscettibili d'esplosione, fatta eccezione per i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) e i combustibili necessari all'uso;
- b. eseguire lavori con uso di fiamma, se non in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento;
- c. accendere fuochi;
- d. effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto di ormeggio.

2. I proprietari o armatori delle unità situate all'interno dell'area portuale di Isola Rossa dovranno adottare ogni possibile precauzione al fine di prevenire il pericolo di incendi a bordo, mettendo in atto ogni cautela derivante da disposizioni normative o regolamentari in vigore ovvero suggerita dalla normale perizia marinaresca.

3. È vietato gettare o scaricare nelle acque portuali qualsiasi materiale, oggetto incandescente o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.

4. È altresì vietato lasciare senza presidio sulle banchine qualsiasi materiale, oggetto incandescente o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.

5. Sui moli e sulle banchine interessate dalla presenza di sostanze o merci infiammabili, comburenti che possono alimentare la combustione o comunque sviluppare, se coinvolte in incendi e/o esplosioni, gas o vapori tossici e nocivi, è vietato fumare, accendere fiammiferi, abbandonare mozziconi di sigarette o sigari accesi in prossimità delle stesse ovvero accendere fuochi o utilizzare fonti di calore.

Art. 33 - Disposizioni antincendio

1. Il Comandante/conducente di unità in genere ormeggiate in porto deve:
 - a. astenersi dal mettere in moto i motori (per unità entro bordo) prima di aver provveduto all'aerazione del vano motore;
 - b. evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
 - c. prima di scendere dall'unità verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti e le valvole dei combustibili e che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e altri possibili inneschi a bordo;
 - d. astenersi dal procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature non previste;
 - e. provvedere rapidamente in caso di incendio o di principio di incendio a bordo ad allertare i Vigili del Fuoco, la Direzione del porto turistico e l' Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza procedendo a mettere in sicurezza le persone eventualmente presenti a bordo e attuando le misure necessarie a contenere/estinguere l'incendio con i mezzi in dotazione all'unità in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, dando comunque assoluta priorità alla salvaguardia della propria ed altrui incolumità fisica.
2. È vietato, inoltre, depositare merci, veicoli, attrezzature di qualsiasi natura in posizione tale da impedire o comunque ostacolare il pronto accesso agli apprestamenti antincendio portuali, come indicati da apposita segnaletica da apporsi a cura della Società concessionaria.

Art. 34 - Obblighi del Concessionario

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di sicurezza e prevenzione incendio dettate dall'Ordinanza n. 51/90 del 12.11.1990 della Capitaneria di Porto di Porto Torres.
2. È fatto obbligo al concessionario dei pontili e banchine adibiti all'ormeggio delle unità da diporto di organizzare propri servizi di prevenzione ed estinzione incendi e di curare la piena efficienza dei dispositivi e mezzi antincendio.
3. Non esistendo dotazioni antincendio nelle altre aree o banchine del porto, si provvede al servizio antincendio con i mezzi ordinari del Corpo dei Vigili del Fuoco.
4. In caso di principio di incendio a bordo, l'equipaggio dell'unità interessata e quelli di altre nelle vicinanze devono immediatamente porre in essere ogni possibile azione per estinguere le fiamme, mettendo in funzione con la massima efficacia i mezzi più idonei in dotazione.
5. L'emergenza dovrà essere prontamente segnalata:
 - a. ai Vigili del Fuoco;
 - b. alla Capitaneria di Porto;
 - c. alla Stazione Carabinieri;
 - d. alla Polizia Municipale.
6. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima, che potrà disporre, se del caso, il disormeggio dell'imbarcazione sinistrata e il trasferimento in un luogo ritenuto più idoneo per fronteggiare l'emergenza.

Art. 35 - Norme antinquinamento

- 1.** All'interno dell'ambito portuale di Isola Rossa e negli specchi acquei ivi compresi è fatto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, sostanza o altro che possa provocare inquinamento.
- 2.** Nel caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima e adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino sul luogo.
- 3.** Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli inquinamenti di cui al presente articolo sono a carico del responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Norme sanzionatorie

- 1.** I contravventori al presente Regolamento incorreranno, salvo che il fatto non costituisca, a seconda dei casi, altro o più grave reato ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni di cui agli artt. 1164, 1168, 1174, 1231 del Codice della navigazione, ovvero all'art. 53 del Codice della nautica da diporto.
 - 2.** I contravventori alle norme in materia di circolazione stradale nelle strade interne aperte all'uso pubblico saranno puniti ai sensi del Codice della strada.
 - 3.** I contravventori alle norme in materia di pesca saranno puniti ai sensi del D. Lgs. 04/2012.
- I contravventori alle norme di cui all'art. 35 saranno puniti ai sensi delle pertinenti norme in materia di tutela dell'ambiente e di lotta all'inquinamento.

